

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot. 2220

Cavareno, __/10/2019

ORDINANZA N. 68/2019

OGGETTO: Proroga istituzione temporaneo divieto di transito veicolare e pedonale lungo alcuni tratti di via Moscabio, pp. ff. 638/2, 649/3 e 1650, via al Parco, pp. ff. 1683/1 e 1731/2 e via Roen p.f. 1685/1 per l'esecuzione di lavori di asfaltatura;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Cavareno ha conferito incarico per l'esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale di alcuni tratti delle vie comunali quali la parte finale di via Moscabio, pp. ff. 638/2, 649/3 e 1650 c.c. Cavareno, via al Parco, pp. ff. 1683/1 e 1731/2 c.c. Cavareno e via Roen p.f. 1685/1 c.c. Cavareno;

Dato atto che la ditta incaricata, ditta C9 COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Bolzano – Via Louis Braille, 4 – (p.iva. 00513230243), con nota d.d. 30.10.2019 prot. n. 3485 ha comunicato l'intenzione di iniziare i lavori a partire dal giorno 4 novembre 2019, e pertanto richiede la chiusura temporanea dei tratti di strada interessati dai lavori per il periodo, dal giorno 4 novembre 2019 al giorno 8 novembre 2019;

Vista la nota di data 06 novembre 2019 prot. n. 3558 inoltrata a questo Ente da parte della ditta C9 COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Bolzano – Via Louis Braille, 4 – (p.iva. 00513230243), con la quale si richiede la proroga per la chiusura temporanea dei tratti di strada interessati dai lavori, a partire dal giorno 9 novembre 2019 fino al giorno 13 novembre 2019;

Ritenuto opportuno regolamentare la circolazione nel tratto interessato dai lavori in oggetto con l'istituzione di limitazioni alla circolazione sotto indicati, veicolare e pedonale al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica,

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45/2007 e s.m.;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del 18.01.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi.

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03/05/2018, n. 2. e ss.mm. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEO DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE di:

- parte finale di VIA MOSCABIO pp. ff. 638/2, 649/3 e 1650 c.c. Cavareno;
- VIA AL PARCO dall'incrocio con Via Marconi fino all'incrocio con via al Parco p.f. 1731/2 c.c. Cavareno e dall'incrocio con via Larseti fino all'entrata del parco pubblico p.f. 1683/1 c.c. Cavareno;
- VIA ROEN p.f. 1685/1 c.c. Cavareno;

nei giorni/ore in cui l'esecuzione dei lavori di asfaltatura ricadranno sui singoli tratti succitati a partire dal giorno 09.11.2019 al giorno 13.11.2019 e comunque fino alla fine dei lavori qualora gli stessi fossero anticipatamente conclusi,
2) L'istituzione del limite di velocità dei 30 km/h nei tratti interessati dai lavori

DEMANDA

alla ditta C9 COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Bolzano, esecutrice dei lavori, di provvedere, PER CIASCUN TRATTO INTERESSATO DALLA SCARIFICA E SUCCESSIVA POSA DEL MANTO BITUMINOSO E A SECONDA DELL'AVANZAMENTO PROGRAMMATO DEI LAVORI alla regolamentazione del traffico con movieri, di segnalare gli avvallamenti e i chiusini sporgenti dopo l'avvenuta scarifica del manto, di posizionare l'apposita segnaletica di segnalazione del cantiere, e di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura dello stesso la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- ditta C9 COSTRUZIONI s.r.l.;
- Albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Valle di Non.
- APSS – U.O. Trentino Emergenza 112;
- Vigili del Fuoco

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;

Il Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici
Matteo Ing. Montebagnoli
